

IL TFR E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NELLA FINANZIARIA DI PRODI

UN PO' DI STORIA

Cosa è il TFR?

TFR sta per trattamento di fine rapporto (anni fa, veniva chiamato più semplicemente **liquidazione** ossia l'**indennità di anzianità** per i lavoratori dipendenti del settore privato o la **buona uscita** per i dipendenti pubblici) e indica la retribuzione che matura mensilmente, ma che viene corrisposta al lavoratore solo in caso di dimissioni o licenziamento. Per questo motivo il TFR è considerato **retribuzione differita** ed è soggetto a **tassazione separata**, con le modalità che verranno espone più sotto.

Le prime forme di regolamentazione dell'indennità di fine rapporto risalgono al **1919** ed erano riservate esclusivamente agli impiegati. Poi lentamente entrò nei contratti di lavoro.

Nel 1942 l'istituto dell'indennità di fine rapporto venne inserito nel Codice civile (art.2120) e nel 1966, con legge, venne riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti.

Il TFR ha svolto spesso, in questi anni, anche funzioni di ammortizzatore sociale, cioè di sostegno economico in attesa di nuova occupazione o della pensione. Oppure la somma accantonata per tutta una vita lavorativa è servita per realizzare sogni a lungo accarezzati, come l'acquisto della casa od altro ancora.

Come si calcola il TFR?

Innanzitutto. Il TFR matura per ogni mese lavorato o frazione di mese superiore a 15 giorni.

Il TFR si calcola dividendo per 13,5 la retribuzione lorda percepita nell'arco dell'anno o frazione di anno. Di solito i contratti collettivi di lavoro indicano quali elementi della retribuzione concorrono al calcolo del TFR. La quota di TFR così ottenuta, con esclusione di quella maturata nell'anno di competenza, viene rivalutata al 31 dicembre di ogni anno con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT.

Dopo sette anni di lavoro, il dipendente può chiedere alla propria azienda l'anticipo del TFR maturato (fino al 70%) per l'acquisto della prima casa o per cure mediche straordinarie.

LA LEGGE FINANZIARIA 2007

Dal 1° gennaio di quest'anno (2007) al 30 giugno del 2007 (o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007), tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (per il momento, perchè per i lavoratori pubblici non è stato deciso ancora nulla) dovranno decidere cosa fare del proprio trattamento di fine rapporto (**TFR**), che maturerà dal 1° gennaio 2007 in poi.

Il lavoratore dipendente dovrà perciò, in questi sei mesi, decidere **con una dichiarazione scritta**, se destinare il proprio TFR alla previdenza complementare (detta anche integrativa) e scegliere a quali fondi pensione versarlo:

- **fondi chiusi** (detti anche negoziali o fondi di categoria; sono costituiti contrattualmente dalle parti sociali e sono perciò gestiti dai Sindacati e dalla Confindustria; vi possono aderire solo i dipendenti della stessa categoria); in questo caso il lavoratore potrà godere anche della eventuale quota contrattuale prevista a carico dell'azienda;
- **fondi aperti** (sono costituiti dalle banche e dalle compagnie di assicurazione; vi possono aderire tutti i lavoratori dipendenti, anche se non sono della stessa categoria).

Oppure il lavoratore dipendente **decide di non destinare** il proprio TFR alla previdenza complementare.

In questo caso cosa succede?

- Nelle aziende con meno di 50 dipendenti il TFR rimane in azienda.
- Nelle aziende con più di 50 dipendenti il TFR verrà versato in un apposito fondo della Tesoreria dello Stato, gestito dall'Inps.

Se il lavoratore in questi sei mesi non dovesse decidere niente (nella legge si parla di **TFR inoptato**), allora scatta la regola del **silenzio –assenso**.

Tutto il TFR, che maturerà dal 1° gennaio 2007, sarà destinato alla previdenza complementare, indipendentemente dalle dimensioni aziendali e senza il contributo contrattuale dell'azienda, secondo le seguenti priorità:

- fondo di categoria;
- fondo pensione aperto previsto in azienda;
- in assenza di accordi aziendali, al fondo a cui hanno aderito il maggior numero di dipendenti.

Cosa conviene fare?

E' questa una decisione soggettiva, che il lavoratore deve valutare personalmente.

1) Nel caso il lavoratore decidesse di lasciare il TFR in azienda, questo verrà annualmente rivalutato con l'applicazione di un tasso costituito **dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT**.

In sostanza il TFR subirà una rivalutazione in media del 3%, come avvenuto in questi ultimi 10 anni.

Inoltre in caso di pagamento del TFR da parte dell'azienda, il TFR verrà tassato con un'aliquota IRPEF media in vigore nell'anno in cui il TFR viene erogato.

Essendo l'aliquota del primo scaglione pari al 23%, si può facilmente dedurre che **la tassazione del TFR non potrà essere inferiore al 23%**.

In quest'ultimo decennio si è passati infatti da un'aliquota minima del 18% fino a raggiungere oggi quella del 23%, senza che il sindacato muovesse un dito per difendere le liquidazioni dei lavoratori. Pare proprio che ciò sia stato fatto ad arte per invogliare i lavoratori a far confluire il proprio TFR nei fondi pensioni gestiti dal sindacato stesso.

2) Nel caso il lavoratore decidesse di destinare il proprio TFR alla previdenza complementare, deve innanzi tutto scegliere a quale fondo pensione far confluire il TFR.

Una volta deciso di far confluire il TFR alla previdenza complementare, il lavoratore non può più fare marcia indietro. Cioè, **la decisione è irrevocabile**.

Durante il periodo di versamento del TFR al fondo pensione, in qualsiasi momento il lavoratore può chiedere un importo fino 75% del TFR accantonato per le spese sanitarie proprie, del coniuge e dei figli.

Dopo 8 anni di iscrizione al fondo pensione il lavoratore può chiedere un importo fino al 75% del TFR accantonato per l'acquisto o la ristrutturazione della casa di abitazione propria e dei figli.

Dopo due anni di iscrizione al fondo pensione il lavoratore può trasferire il proprio TFR accantonato ad un altro fondo, senza alcun onere (cioè **gratuitamente**).

Raggiunto il momento della pensione:

- a) l'intero importo accantonato e rivalutato nel fondo pensione verrà erogato dal fondo in forma di rendita, usufruibile in quote mensili;
- b) può essere richiesta la liquidazione fino al 50% dell'intero importo accantonato e il restante verrà erogato in quote mensili;
- c) se la rendita risulta inferiore al 50% dell'importo dell'assegno sociale INPS, potrà essere riscosso l'intero capitale.

3) Lavoratori già iscritti ad un fondo di previdenza dal 29 aprile 1993:

Anche questi lavoratori possono trasferire il loro TFR maturando ai fondi pensione già esistenti anteriormente a questa riforma.

Come viene tassata la rendita?

La rendita, depurata delle quote di rivalutazione che vengono annualmente tassate dell'11%, viene assoggettata ad una **ritenuta a titolo d'imposta del 15%**, ridotta dello 0,30% per ogni anno maturato nel fondo pensione oltre i 15 anni, con un massimo di riduzione del 6%.

Come verranno compensate le aziende "scippate" del TFR?

L'utilizzo del TFR per la previdenza complementare e il TFR inoptato (per le aziende con più di 50 dipendenti), che confluirà nel fondo speciale dell'INPS, priveranno le aziende di un finanziamento a basso costo, qual'era appunto il TFR "parcheggiato" fino ad oggi in azienda.

Lo scippo viene compensato con tre tipi di agevolazioni:

- 1) **deduzione fiscale:** le imprese fino a cinquanta dipendenti potranno dedurre dal reddito d'impresa il 6% del TFR versato ai fondi pensione; mentre le imprese con più di 50 dipendenti potranno dedurre il 4% del TFR versato ai fondi pensione o all'INPS;
- 2) **esonero contributivo:** le imprese sono esonerate dal versamento del contributo Inps (0,2%) al Fondo di Garanzia per il TFR, con riferimento al TFR versato ai fondi pensione o all'INPS;
- 3) **riduzione del costo del lavoro:** dal 1° gennaio 2008 le imprese usufruiranno di una riduzione contributiva variabile e crescente nel tempo (dallo 0,19% nel 2008 fino allo 0,28% a partire dal 2014). Vedi commento al comma 766.

Che fine farà il TFR, che confluirà nel fondo di Tesoreria gestito dall'INPS?

Il nuovo fondo di tesoreria è un fondo a "ripartizione", in cui tutti i lavoratori attivi pagheranno la liquidazione a chi lascia il lavoro.

Il TFR versato, non verrà accantonato, ma come indicato nell'elenco 1, del comma 755, verrà utilizzato per ripianare il deficit delle ferrovie dello stato, per le spese di investimento, per gli autotrasporti, per il funzionamento della difesa, ed altro ancora. Contribuirà cioè in questo modo ad aumentare il debito pubblico, perché concorrerà a coprire le spese, ma non gli investimenti che producono profitti.

Comunque, **in caso di dimissioni o di licenziamento**, il lavoratore, dipendente da un'azienda con più di 50 dipendenti, la quale, in forza di questa legge finanziaria, è costretta a versare tutto il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 in poi al nuovo fondo di tesoreria gestito dall'INPS, **dovrà richiedere il pagamento del TFR solo alla sua azienda**. Il TFR verrà liquidato al lavoratore pro-quota dalla sua azienda e dal fondo INPS.

Concludendo....

Finalmente, dopo 10 anni, la Triplice Sindacale (si tratta infatti dell'asse CGIL-CISL-UIL) riesce a mettere le mani sulle liquidazioni dei lavoratori dipendenti. E' un progetto, che ha preso corpo con la **riforma Dini** (legge 355/1995), approvata con il sostegno delle sinistre e concordata con le parti sociali (Triplice Sindacale e Confindustria).

Grazie alla riforma Dini, le nuove generazioni di lavoratori percepiranno una pensione pubblica pari a circa il 50% della loro ultima retribuzione, contro il 70-80% dei pensionati di oggi.

Ecco scoperto, perché oggi si spinge molto sull'acceleratore della previdenza complementare.

Chi sceglierà di garantirsi per il futuro una vecchiaia tranquilla, dovrà rinunciare alla propria liquidazione (TFR). Ma questo non basterà, perché la pensione pubblica, tagliata dalla riforma Dini, e il fondo pensione, finanziato con il TFR, non saranno in grado di uguagliare l'importo delle vecchie pensioni Inps.

Ma la cosa più grave è che con queste "riforme" la Triplice Sindacale metterà le mani sulle nostre liquidazioni (6-7 miliardi di euro all'anno), diventando in tal modo sempre più una potenza economica in grado di influenzare le scelte future di qualsiasi governo, alla faccia della democrazia!

PERCHE' LE TASSE SULLE NOSTRE LIQUIDAZIONI CONTINUANO A CRESCERE ED I SINDACATI TACCIONO?

L'articolo 1, comma 9 della legge Finanziaria 2007 contiene una clausola di salvaguardia per il trattamento di fine rapporto.

A prima vista, questa norma appare giustissima. Ma lo è solo in apparenza, perché non risolve l'ormai annoso problema, iniziato con i governi di sinistra, dalla XIII° legislatura in poi, **dell'aumento continuo delle tasse sul TFR e sui redditi soggetti a tassazione separata** (indennità di mancato preavviso, incentivi all'esodo, somme corrisposte in forma transattiva in occasione della cessazione del rapporto di lavoro).

Facciamo una breve cronistoria.

La legge n.482 del 1985, recependo le indicazioni di una sentenza della Corte Costituzionale, che invitava il legislatore ad abbassare le tasse sulla liquidazione, aveva stabilito che, per ogni anno di lavoro, 500.000 lire di liquidazione erano esenti da tasse.

Con le aliquote in vigore in quegli anni, il TFR era soggetto ad una tassazione del 12-15% circa.

Il Primo Governo Prodi, dal 1° gennaio 1998 cambiò gli scaglioni e le aliquote fiscali, aumentando in tal modo notevolmente le tasse sul TFR. Bisogna dire per la verità, che contemporaneamente ci fu anche un adeguamento (600.000 lire) della quota di liquidazione esente da tassazione. Ma questo adeguamento fu insignificante rispetto all'aumento dell'imposizione fiscale sul TFR ed all'inflazione maturata nel periodo 1985 - 1998. Basti pensare che 500.000 lire del 1985, rivalutate nel 1998 sarebbero corrisposte a 900.000 lire. E' evidente il grave danno arrecato ai lavoratori dipendenti, ma nessuno disse niente; nemmeno la Triplice Sindacale, di solito così molto attenta e sensibile a questi problemi...

Il Secondo Governo D'Alema, con il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n.47, riformulò la disciplina tributaria del TFR (art. 11 del D.Lgs.), stabilendo che il TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 continuerà ad essere tassato con il vecchio meccanismo. Per il TFR maturato dal 1°

gennaio 2001 in poi, il Governo D'Alema eliminò la detassazione di 600.000 lire, fissando in via provvisoria una detrazione d'imposta annuale di 120.000 lire (91,87 euro), che sarebbe decaduta con l'entrata in vigore con la riforma del TFR e comunque entro il 31 dicembre 2005.

Dal 1° gennaio 2006 la detrazione d'imposta di 91,87 euro è decaduta (sono perciò azzerate, in modo retroattivo, tutte le detrazioni dall'1° gennaio 2001 in poi, con notevole danno economico per tutti quelli che percepiranno il TFR dal 1° gennaio 2006).

Nel frattempo ci sono state anche le modifiche degli scaglioni e delle aliquote fiscali introdotte dal Governo Berlusconi. Dal 2003 la prima aliquota è passata dal 18 al 23%.

C'è stato perciò un altro ulteriore aggravio delle tasse sul TFR (**almeno 5 punti percentuali in più**); aggravio che si fa sentire in particolar modo sulle liquidazioni di importo più basso.

C'è da notare infatti, che tutte queste riforme di scaglioni di reddito e di innalzamento delle aliquote di solito sono compensate dal riconoscimento delle deduzioni dell'imponibile. Ma questo avviene solo per i redditi ordinari. Sui redditi soggetti invece a tassazione separata, come appunto per il TFR, le deduzioni non operano. Resta solo l'effetto penalizzante delle aliquote più alte.

Con il comma 9 dell'articolo 1 della finanziaria 2007, ci si ricorda almeno di questo ultimo aspetto, ossia per il TFR si applicheranno le aliquote in vigore del 2006, più favorevoli. Ma questo è ben poca cosa rispetto all'aumento delle tasse fin qui operato dai Governi di sinistra a danno dei lavoratori dipendenti.

Viene voglia di pensare che l'appesantimento del prelievo fiscale sul TFR sia fatto in modo calcolato, per far apparire più conveniente ai lavoratori il trasferimento del TFR alla previdenza integrativa gestita dai sindacati.

Magri Antonio
Segreteria Politica Federale
Settore Lavoro e Previdenza

Milano, 19 gennaio 2007.

NOTE TECNICHE DI APPROFONDIMENTO DELLA FINANZIARIA 2007.

Articolo 1, comma 9 (Clausola di salvaguardia per il trattamento di fine rapporto).

La rideterminazione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF, prevista dal comma 6, comporta anche un aumento della tassazione del TFR ed delle indennità equipollenti (indennità di mancato preavviso, incentivo all'esodo e somme a titolo transattivo in occasione della cessazione del rapporto di lavoro). Il comma 9 prevede che si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

Articolo 1, commi 749 – 767 (Disposizioni in materia di previdenza complementare – TFR)

Articolo 1, comma 749 – 753 (Disposizioni in materia di previdenza complementare).

Questi commi anticipano di un anno la riforma della previdenza complementare targata Maroni.

Nello specifico, si introducono le necessarie modifiche al decreto legislativo n. 252/2005 per consentire l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 della riforma della previdenza complementare.

Le modifiche stabiliscono alcune novità:

- a partire dal 1° gennaio 2007 potranno ricevere nuove adesioni, anche con il conferimento del TFR, solamente i fondi pensione che abbiano ricevuto la prevista autorizzazione da parte della COVIP (nuova denominazione: Commissione di vigilanza sui fondi pensione), anche se tramite la procedura del silenzio assenso;
- i fondi pensione autorizzati potranno ricevere i versamenti del TFR a partire dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007 (questo periodo rappresenta i sei mesi entro i quali il lavoratore dipendente, titolare di un rapporto dipendente al 31 dicembre 2006, dovrà decidere della sorte del proprio TFR);
- i lavoratori potranno trasferire l'intera posizione individuale maturata ad un altro fondo pensione, senza alcun vincolo di tempo, se entro il 30 giugno 2007 il proprio fondo pensione, non avrà ricevuto l'autorizzazione Covip;
- viene previsto anche per le forme pensionistiche complementari, già vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 421/1992, la possibilità di ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite il conferimento del TFR maturato a partire dal 1° gennaio 2007.

Comma 754.

Il comma reca disposizioni agevolative alle imprese che hanno in atto un contenzioso in merito alla spettanza degli sgravi contributivi, di cui al dm 5 agosto 1994 e al dm 24 dicembre 1997 (relativi al regime di sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno).

In attesa che venga risolto il contenzioso, le imprese interessate possono essere considerate non morose ai fini del rilascio del documento di regolarità contributiva (il Durc).

Comma 755 – 757 (Istituzione del Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti privati del TFR).

Con il comma 755 viene istituito il **Fondo per l'erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti privati**, basato sul principio della ripartizione e gestito, per conto della Tesoreria di Stato, dall'INPS.

Dal 1° luglio 2007, **le aziende con più di 50 dipendenti** dovranno versare in questo fondo tutto il TFR inoptato, maturato dal 1° gennaio 2007.

In caso di dimissioni o licenziamento del lavoratore, la domanda per il pagamento del TFR va inoltrata al datore di lavoro, mentre il pagamento del TFR, accantonato nel Fondo Inps, verrà effettuata direttamente dall'Inps al lavoratore (comma 756).

Le modalità attuative delle disposizioni sopra riportate verranno stabilite con apposito decreto ministeriale entro il 30 gennaio 2007.

Comma 758 - 762.

Le risorse del fondo, di cui al comma 755, sono destinate al finanziamento degli interventi indicati nella sottostante tabella (elenco 1):

QUOTE DA ACCANTONARE

| Articolo 1, comma | Intervento | Saldo netto da finanziare | | | Indebitamento netto | | |
|----------------------|---|------------------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | <i>(in milioni di euro)</i> | | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 352 | Fondo promozione nuova edilizia alta efficienza energetica | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 363 | Fondo insediamento infrastrutture strategiche energetiche | 25 | 25 | 40 | 5 | 10 | 30 |
| 841 | Fondo competitività | 215 | 215 | 215 | 70 | 145 | 200 |
| 847 | Fondo finanza di impresa | 30 | 50 | 55 | 10 | 15 | 20 |
| 876 | Fondo art. 16 Legge 266/97 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 25 |
| 903 | Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà | 10 | 20 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| 870 | FIRST | 300 | 300 | 360 | 150 | 200 | 300 |
| 904 | Imprese pubbliche | 565 | 565 | 100 | 500 | 500 | 100 |
| 915-917-918 | Autotrasporto | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 |
| 964 | Alta velocità/Alta capacità | 400 | 900 | 1.600 | 400 | 900 | 1.600 |
| 971 | Contratto di servizio Ferrovie S.p.A | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 974 | Rifinanziamento rete tradizionale F.S. | 1.600 | 1.200 | 0 | 1.600 | 1.200 | 0 |
| 1026 | ANAS - Nuovi investimenti | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 400 | 500 |
| 1238 | Fondo per le spese di funzionamento della Difesa | 160 | 350 | 200 | 160 | 350 | 200 |
| 1355 (Tab. D) | Rifinanziamenti spese di investimento | 3.026 | 1.504 | 6.438 | 1.400 | 800 | 1.000 |
| | | | | | | | |
| | TOTALE | 7.041 | 6.659 | 10.548 | 5.000 | 4.550 | 4.000 |

Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenterà al Parlamento una relazione sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 755.

In occasione della prima relazione (presumibilmente entro il 30 settembre 2007), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferirà anche sulle condizioni tecnico finanziarie per la **costituzione presso l'Inps di un apposito Fondo di previdenza complementare**, gestito direttamente dall'Inps (comma 760).

Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo, di cui al comma 755 e l'assegnazione ai singoli interventi indicati nella tabella soprastante, è trasmesso alle camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia (comma 761).

Comma 763 (Equilibrio finanziario degli enti previdenziali di diritto privato).

Viene sancito che per le Casse di previdenza private, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio, la stabilità delle gestioni previdenziali è da ricondursi ad un arco di 30 anni (prima era di 15 anni).

Commi 764 – 766 (misure compensative per le imprese a seguito del conferimento del TFR ai fondi pensione).

Il comma 764 estende le agevolazioni, previste a favore delle imprese i cui lavoratori dipendenti versino il TFR ai fondi pensione, anche all'ipotesi di trasferimento del TFR al nuovo fondo di Tesoreria gestito dall'Inps (comma 755).

Le agevolazioni consistono:

- **agevolazione fiscale: viene riconosciuta una deduzione dal reddito d'impresa per un importo pari al 4% (6% per le imprese con meno di 50 dipendenti) del TFR, che viene destinato alla previdenza integrativa o che viene versato nel fondo gestito dall'Inps (comma 755);**
- **agevolazione contributiva: la percentuale del TFR destinata alla previdenza complementare o al fondo di tesoreria, gestito dall'Inps, viene detratta, nella stessa misura, dalla percentuale del contributo dovuto al Fondo di garanzia per il pagamento del TFR (art.2, legge 29 maggio 1982, n. 297);**
- **riduzione del costo del lavoro attraverso una riduzione degli oneri sociali impropri, con le modalità previste dal successivo comma 766.**

Il comma 765 autorizza una spesa di 17 milioni di euro per finanziare una campagna informativa, volta a promuovere le adesioni alla previdenza complementare.

Il comma 766 modifica le compensazioni stabilite dalla tabella A della legge . 248/2005, articolo 8. La tabella A indica le percentuali di esonero contributivo (riduzione del costo di lavoro), per le imprese che conferiscono il TFR alla previdenza complementare o al Fondo per l'erogazione del TFR. L'esonero contributivo si applica, con priorità, sui contributi dovuti per gli assegni familiari, per la maternità e per la disoccupazione.

Tabella A

*(prevista dall'articolo 8, comma 1, legge n.248/2005)**

| | |
|----------|------------------------|
| 2006 | 0,12 punti percentuali |
| 2007 | 0,16 punti percentuali |
| 2008 | 0,19 punti percentuali |
| 2009 | 0,21 punti percentuali |
| 2010 | 0,23 punti percentuali |
| 2011 | 0,25 punti percentuali |
| 2012 | 0,26 punti percentuali |
| 2013 | 0,27 punti percentuali |
| Dal 2014 | 0,28 punti percentuali |

** Nel testo originale la dicitura era: (prevista dall'articolo 8, comma 2)*

Comma 767

Il comma 767 dirotta le risorse, fissate dall'articolo 74, comma 1, della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2007, all'utilizzo ai fini del

finanziamento delle spese di avvio dei fondi previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Le risorse, di cui all'art.74, comma 1, legge n.388/2000, erano state stanziare per far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi della previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato.